



E s t r a t t o

del verbale n. 9 della Riunione di Giunta del 28 luglio 2025 ore 15,05

Sono presenti i Signori:

Sangalli Carlo	- Presidente
Dal Checco Massimo	- Vicepresidente
Accornero Marco	- Settore Artigianato
Albanese Vincenzo	- Settore Servizi alle imprese
Cerioli Renato	- Settore Industria
De Albertis Regina (in videoconferenza)	- Settore Industria
Dellabianca Andrea (in videoconferenza)	- Settore Servizi alle imprese
Rota Alessandro	- Settore Agricoltura
Bonomelli Simona	- Componente del Collegio dei Revisori dei conti

Sono assenti giustificati i Signori:

Cimbolini Luciano	- Presidente del Collegio dei Revisori dei conti
Tommasino Mario	- Componente del Collegio dei Revisori dei conti

Segretario: il Segretario generale Elena Vasco assistita da Concetta Colanero dell'ufficio Segreteria di Direzione e Presidenza.

Constatata quindi la sussistenza del numero legale necessario per la validità della seduta, si dà inizio alla riunione.



A) *Semplificazione per le imprese*

n. 87 - Controversia AXA S.p.a. vs. Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi: decisione della Corte d'Appello di Firenze, autorizzazione a proseguire il giudizio in Cassazione e ad affidare l'incarico di difesa in giudizio

Il Segretario generale riferisce:

la Giunta camerale - con deliberazione n. 23 del 13 febbraio 2023 - ha deciso di ricorrere in appello contro la sentenza emessa dal Tribunale di Firenze (n. 374/2023; n.r.g. 9839/2019) che ha condannato l'Ente a risarcire il danno subito dalla compagnia assicurativa AXA Assicurazioni S.p.a. in seguito al presunto ritardo nell'iscrivere, nel Registro delle Imprese, il procuratore e la procura conferita dalla società al proprio agente, sig. Nicola Marconcini (l'agente assicurativo aveva stipulato, a suo tempo, due polizze assicurative con il Comune di Vinci per un controvalore superiore ai limiti previsti nella procura conferita).

La Corte d'Appello di Firenze (con decisione n.r.g. 416/2023 dell'11 giugno 2025) ha riformato in modo significativamente favorevole all'Ente camerale la sentenza di primo grado, seppur in misura solo parziale: ha infatti ritenuto erronea ed ingiusta l'equiparazione, disposta dal Tribunale, delle posizioni della Camera e dell'agente di assicurazione, sig. Marconcini, e ha quindi rimodulato la responsabilità delle condotte, addebitando alla Camera una responsabilità del 15% e al sig. Marconcini una responsabilità dell'85%. La responsabilità, come noto, resta tuttavia solidale: la Camera di Commercio potrà cioè essere chiamata da AXA S.p.a. a risarcire l'intero danno patrimoniale - quantificato dalla Corte d'Appello in € 2.084.148,00; cui vanno aggiunti gli interessi legali e le spese dei due gradi giudizio comprensive di CPA, IVA e oneri legali; salvo poi rivalersi sull'agente di commercio per la quota-parte di sua competenza, pari come detto all'85% dell'intero danno, sempreché vi siano le disponibilità economico-finanziarie necessarie.

Il legale che ha assistito la Camera di Commercio nel giudizio di appello - prof. avv. Vincenzo Donativi - dopo ampio approfondimento e valutazione ha fatto pervenire alcune osservazioni sugli importanti profili di diritto non pienamente valutati dalla Corte e che, se meglio valutati in un successivo grado di giudizio, potrebbero portare a una decisione maggiormente favorevole all'Ente. I giudici di secondo grado non hanno infatti tenuto debitamente conto, tra gli altri aspetti: *i)* delle gravi inesattezze presenti nella domanda di iscrizione della procura conferita al sig. Marconcini e delle conseguenti responsabilità del notaio che l'ha trasmessa alla Camera di Commercio, contribuendo così in modo decisivo al formarsi del presunto ritardo di iscrizione del procuratore e della procura nel Registro delle Imprese; *ii)* della superficiale condotta del Comune di Vinci, che ha accettato una polizza assicurativa stipulata da un agente di assicurazione non iscritto nel Registro delle Imprese senza verificarne i necessari poteri e *iii)* del contributo causale al verificarsi del fatto dannoso fornito dalla stessa AXA S.p.a.: la società era infatti a conoscenza dell'operato del proprio agente e dei limiti di potere di quest'ultimo ma ha omesso ogni forma di vigilanza e, anzi, ha incassato i premi per anni, con ciò ratificandone il comportamento.

Il consistente esborso patrimoniale che la Camera di Commercio può essere chiamata a sostenere, come sopra meglio illustrato, nonché i numerosi e rilevanti profili di diritto che



possono essere fatti valere dinnanzi al giudice di legittimità, fanno ritenere opportuno il ricorso in Cassazione e l'affidamento dell'assistenza e rappresentanza in giudizio allo stesso legale che ha assistito e curato la difesa dell'Ente camerale presso la Corte d'Appello, ottenendo la significativa, seppur parziale, riforma della sentenza di primo grado. Il prof. avv. Vincenzo Donativi nel precedente grado di giudizio una significativa efficacia difensiva unita a un'approfondita conoscenza della materia strettamente legata al Registro Imprese; inoltre ha ormai acquisito un grado di conoscenza di ogni aspetto, processuale e non, della complessa vicenda oggetto del presente giudizio che difficilmente potrebbe rinvenirsi, in tempi rapidi e comunque compatibili con quelli del giudizio in Cassazione, in altri professionisti. Il prof. avv. Vincenzo Donativi ha comunicato la propria disponibilità alla difesa legale dell'Ente anche nel giudizio di legittimità innanzi alla Cassazione stimando gli oneri da sostenere per la difesa pari a € 40.000,00 (+ IVA e CPA) cui si aggiungono le spese generali e varie, quantificabili in c.a. € 6.300,00 (+ IVA).

Si propone pertanto alla Giunta di proporre ricorso in Cassazione per un riesame di legittimità della decisione della Corte d'Appello di Firenze, per le motivazioni sopra illustrate e al fine di ottenere una riforma della stessa in senso maggiormente favorevole all'Ente. Tenuto inoltre conto che altre Parti parzialmente soccombenti nel giudizio di Appello potrebbero valutare di proporre ricorso in Cassazione per la riforma della decisione in senso alle stesse favorevole - e che notifica del gravame potrebbe sopraggiungere nelle more della proposizione del ricorso in Cassazione da parte di Camera di Commercio - si propone di autorizzare altresì e sin da ora la costituzione di Camera in siffatto giudizio per assicurare la migliore difesa delle ragioni dell'Ente, affidando la difesa al medesimo legale, e di proporre altresì in tale eventualità ricorso incidentale per far valere le ragioni dell'Ente sopra rappresentate e richiedere in tale sede la riforma della decisione di secondo grado favorevole a Camera.

L'affidamento della difesa e rappresentanza in giudizio, nonché il relativo impegno di spesa, potranno in seguito essere disposte dal Dirigente responsabile di Area con proprio provvedimento.

Prende la parola il membro di Giunta Accornero, il quale consiglia che sia opportuno assicurarsi che non cada in prescrizione l'eventuale diritto della Corte dei conti di agire nei confronti del dipendente responsabile di una possibile colpa grave.

La dottoressa Vasco sottolinea l'importanza di attendere il pronunciamento della Corte di cassazione prima di adottare qualsiasi decisione conseguente.

La Giunta, sentito il relatore, condividendo quanto indicato nelle premesse e la necessità che le motivazioni a difesa delle ragioni e del buon operato dell'Ente siano fatte valere anche nel giudizio di legittimità innanzi alla Corte di cassazione al fine di ottenere la riforma della decisione di secondo grado in senso maggiormente favorevole alla Camera, all'unanimità,



d e l i b e r a

- 1) di proporre ricorso alla Corte di cassazione avverso la decisione della Corte d'Appello di Firenze indicata nelle premesse (n.r.g. 416/2023 dell'11 giugno 2025) e di autorizzare sin da ora il conferimento all'avv. Vincenzo Donativi del mandato di assistenza, rappresentanza e difesa della Camera di Commercio attribuendo al medesimo ogni e più ampio potere all'uopo necessario;
- 2) di autorizzare sin da ora, laddove nelle more della proposizione del ricorso di cui al precedente punto 1), dovesse intervenire notifica del ricorso in Cassazione ad opera di una delle altre Parti del giudizio, la costituzione dell'Ente in siffatto giudizio per assicurarne ogni più ampia difesa nonché la proposizione di ricorso incidentale per far valere le ragioni illustrate in premessa e poste a fondamento del ricorso di cui al precedente punto 1), ed autorizzare altresì anche in siffatta eventualità il conferimento del mandato di assistenza, rappresentanza e difesa della Camera di Commercio all'avv. Vincenzo Donativi, attribuendo al medesimo ogni e più ampio potere all'uopo necessario;
- 3) di autorizzare il dirigente dell'Area Registro delle Imprese a svolgere i necessari adempimenti per perfezionare l'affidamento di cui al punto 1) e/o 2) assumendo ogni opportuno provvedimento nonché il necessario impegno di spesa, previa valutazione di congruità degli oneri esposti dal Legale e sottoscrivendo tutti gli atti necessari e conseguenti.

Area Registro delle imprese
Responsabile del procedimento: G. Vanzelli

Milano, 28 luglio 2025

Il Segretario: F.to Elena Vasco

Il Presidente: F.to Carlo Sangalli

La presente deliberazione sarà pubblicata sul sito istituzionale - Albo camerale - dal 12 al 18 agosto 2025.

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Segreteria di Direzione e Presidenza
(Concetta Colanero)